



Regolamento

I. LA FONDAZIONE	pag. 3
Art. 1 La missione di Eni Foundation	
II. IL COMITATO SCIENTIFICO	pag. 3
Art. 2 Il Comitato Scientifico	
III. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	pag. 4
Art. 3 Documento Programmatico	
Art. 4 Informativa sull'attività svolta da Eni Foundation	
IV. LE ATTIVITÀ	pag. 5
Art. 5 Attività progettuale diretta	
Art. 6 Attività di erogazione dei contributi e individuazione dei soggetti che possono presentare richieste di contributo	
Art. 7 Erogazione dei contributi e verifica dell'attuazione delle iniziative finanziate e relativo monitoraggio	
Art. 8 Sospensione, revoca, ripetizione dei contributi	
Art. 9 Informativa interna	
V. DISPOSIZIONI FINALI	pag. 8
Art. 10 Efficacia e osservanza del Regolamento	

I LA FONDAZIONE

Art. 1

La missione di Eni Foundation

1. Eni Foundation (di seguito anche “Fondazione”) è stata costituita da Eni S.p.A. (di seguito anche “Fondatore”) in data 9 ottobre 2006 allo scopo di migliorare le capacità di risposta alle crescenti aspettative della società civile e al fine di valorizzare e rendere più organiche le proprie azioni in relazione a problematiche di particolare valenza e significato. Eni Foundation, nell’ambito degli scopi previsti all’art. 2 dello Statuto, ha deciso di incentrare la propria missione nei settori assistenziali a favore dell’infanzia e della terza età, disciplinando con il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) criteri specifici per la realizzazione dei relativi interventi.
2. Eni Foundation, al fine di realizzare la propria missione, promuove la realizzazione di propri progetti, anche in collaborazione con altri enti, con l’obiettivo di favorire il benessere e lo sviluppo dei minori e degli anziani e può, altresì, sostenere iniziative promosse da soggetti terzi senza scopo di lucro, ritenute in linea con i suoi scopi, obiettivi e programmi.
3. Eni Foundation, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai valori del Fondatore, con particolare riferimento a quelli contenuti nel Codice Etico di Eni S.p.A. I criteri adottati nel Regolamento sono di riferimento e guida per gli Organi della Fondazione che, secondo le rispettive competenze, agiscono per la realizzazione degli scopi statuari.

II IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 2

Il Comitato Scientifico

1. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha

- nominato i membri del Comitato Scientifico con funzioni di riferimento per la realizzazione della missione di Eni Foundation, come definita nell'art. 1, in termini di professionalità, competenza e conoscenza scientifica.
2. Il Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre a un massimo di sei membri, oltre al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, di Eni Foundation, è costituito da esperti accademici e studiosi di provenienza multidisciplinare, individuati sulla base di specifiche e comprovate competenze negli ambiti di interesse di Eni Foundation e in funzione della complessità dei progetti da realizzare.
 3. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e contribuisce a orientare i programmi di Eni Foundation relativamente alla selezione e definizione dei progetti di maggiore significatività in cui si sostanzia la missione di Eni Foundation.

III GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 3

Documento Programmatico

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati complessivi della gestione e, su proposta del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, esamina e approva un documento programmatico che, sulla base della disponibilità finanziaria, derivante tra l'altro dalle eventuali nuove contribuzioni in denaro o in natura del Fondatore, illustra le strategie, gli obiettivi e i programmi proposti dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di modificare il citato documento, nel corso dell'esercizio, con l'obiettivo di rendere più efficaci gli interventi di Eni Foundation.

Art. 4

Informativa sull'attività svolta da Eni Foundation

1. Affinché il proprio operato sia trasparente, comprensibile e condivisibile dagli stakeholder, Eni Foundation si impegna a dare pubblico rendiconto, periodicamente e comunque attraverso il bilancio, dell'attività svolta, dei principali progetti dalla stessa realizzati o alla cui realizzazione ha contribuito, oltre alle ulteriori informazioni sulla struttura organizzativa, sui programmi, l'attività progettuale e i riferimenti per eventuali contatti.

IV
LE ATTIVITÀ

Art. 5

Attività progettuale diretta

1. Eni Foundation opera prevalentemente attraverso propri progetti e iniziative volti a soddisfare specifici fabbisogni nei settori assistenziali a favore dell'infanzia e della terza età.
2. I progetti e le iniziative gestiti direttamente da Eni Foundation sono soggetti all'attività di verifica di cui all'art. 7 e oggetto di specifica informativa al Consiglio di Amministrazione.
3. Le decisioni in merito alla realizzazione dei progetti e all'allocazione delle relative risorse economiche sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che ha altresì il potere di indicare il termine di esecuzione dei progetti stessi.

Art. 6

Attività di erogazione dei contributi e individuazione dei soggetti che possono presentare richieste di contributo

1. Con riferimento a quanto indicato nell'art. 1, comma 2, Eni Foundation può erogare contributi in denaro o in natura in risposta alle richieste presentate da soggetti esterni, purché senza scopo di lucro. Al riguardo, pos-

sono presentare richiesta di contributo: Enti (pubblici, religiosi, privati), Organizzazioni non profit, Organizzazioni non governative in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, Fondazioni e Associazioni riconosciute. Sono prese in particolare considerazione richieste provenienti da soggetti che non perseguono finalità di lucro bensì scopi di utilità sociale e hanno sancito statutariamente il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché previsto la devoluzione (in caso di scioglimento) del patrimonio ad altro/i Ente/i che persegua/no finalità analoghe e di pubblica utilità.

Le singole richieste di contributo sono valutate in funzione della loro rispondenza ai programmi e obiettivi di Eni Foundation e della loro capacità di integrazione con gli specifici progetti realizzati, o in corso di esecuzione, da parte della Fondazione stessa. Eni Foundation, in ogni caso, non prende in considerazione richieste relative ad attività di mera sponsorizzazione.

2. Degli esiti della valutazione delle richieste di contributo, ai sensi dell'art. 9, è fornita informativa al Consiglio di Amministrazione che procede, se necessario, all'assunzione di deliberazioni. Le erogazioni, fatte salve le specifiche competenze del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, sono disposte dal Segretario Generale subordinatamente al rispetto e nei limiti degli stanziamenti approvati nel documento programmatico da parte del Consiglio stesso, in base alle risultanze della selezione e all'eventuale parere del Comitato Scientifico.
3. La decisione assunta in merito all'accoglimento della richiesta di contributo è comunicata al soggetto richiedente per iscritto, via fax o per posta elettronica.

Art. 7

Erogazione dei contributi e verifica dell'attuazione delle iniziative finanziate e relativo monitoraggio

1. La Fondazione può erogare contributi in via anticipata sulle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative e dei progetti, fatta salva la verifica di rendiconto finale da parte del beneficiario.
2. Con l'accettazione dell'erogazione, Eni Foundation ottiene dai soggetti destinatari della stessa, tra l'altro, i seguenti impegni: (i) vincolo di destinazione delle somme e/o dei beni erogati all'iniziativa descritta, (ii) redazione di un rendiconto delle spese sostenute con documentazione di supporto, (iii) obbligo di restituzione dei contributi non utilizzati, perché eccedenti o perché l'iniziativa non ha avuto attuazione; (iv) diritto a verificare presso il beneficiario delle somme qualsiasi parte delle attività rendicontate con ispezioni eseguite direttamente e/o tramite propri incaricati.
3. Al fine di garantire una destinazione efficiente e proficua delle risorse erogate dalla Fondazione, ogni iniziativa finanziata e la relativa rendicontazione da parte del beneficiario sono soggette a monitoraggio secondo le direttive degli organi competenti.
4. I risultati dell'attività di monitoraggio sono comunicati dal Segretario Generale, supportato, ove istituito, dal Comitato Scientifico, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, per la successiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Sospensione, revoca, ripetizione dei contributi

1. Le iniziative realizzate da terzi con il contributo della Fondazione sono soggette a monitoraggio.
Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'art. 7 emergano: (i) violazioni delle condizioni di erogazione, (ii) mancato utilizzo anche parziale della erogazione autorizzata da Eni Foundation, (iii) mancanza delle comunicazioni obbligatorie previste in caso di accettazione del contributo o dell'avvio dell'iniziativa, (iv) gravi indizi emersi dalle verifiche effettuate presso il beneficiario, il Segretario Generale riferisce tempestivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, affinché sia convocato il Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni di sospensione o revoca delle erogazioni ed even-

tuali azioni da intraprendere, compresa l'azione per la ripetizione delle somme erogate, nei confronti del soggetto che dovesse risultare non più legittimato.

Art. 9

Informativa Interna

1. Il Segretario Generale predispone per il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente una informativa semestrale sullo stato dei progetti finanziati e sugli esiti dell'attività di monitoraggio, per la successiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Efficacia e osservanza del Regolamento

1. Il Regolamento è efficace previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Consiglio provvedere agli aggiornamenti e/o modifiche del Regolamento.
2. Tutti gli Organi di Eni Foundation e i soggetti destinatari dei suoi contributi ed erogazioni sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento nonché di ogni norma emanata dagli Organi competenti della Fondazione.

novembre 2009



Sede in Roma
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma